COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO PROVINCIA DI LUCCA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

NOTA INTEGRATIVA



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca



PREMESSA:

Il principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; per le entrate la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie; per le spese è articolata in missioni, programmi e titoli sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni servizi ed interventi;
- Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- Diverse attribuzioni in termini di variazioni al bilancio; quelle relative alla cassa e alla spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai servizi diventano di competenza della Giunta;
- nuovi principi contabili, i quali comportano, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- Nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) che costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il bilancio finanziario di previsione – di durata triennale - è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DUP. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- *esplicativa*, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

La Giunta Comunale presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per il 2020/2022 con gli allegati di legge, predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.Lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Le previsioni di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integralità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono infatti conseguite le successive previsioni di spesa.



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie tipologie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa: "Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi." (cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1).

ENTRATE in particolare:

- a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- c) il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
- d) il "Titolo 4" è costituito da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;
- e) il "Titolo 5" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;
- f) il "Titolo 6" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine:
- g) il "Titolo 7" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve, termine per anticipazioni di cassa;
- h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi;

Titolo 1 - Le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

La classificazione delle entrate tributarie ha subito un'importante rivisitazione all'interno del nuovo bilancio armonizzato: le vecchie "categorie" vengono ridenominate in "Tipologie" e suddivise secondo differenti aggregazioni omogenee.

In particolare, si segnala come la tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" raggruppa la gran parte delle voci di entrate che nel precedente modello di bilancio erano distinte nelle tre categorie e pertanto comprende:

- le "Imposte" (ex cat. 01) e cioè tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva,senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione;
- le "Tasse" (ex cat. 02) e cioè i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti;
- i "Proventi assimilati" una voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Appare opportuno approfondire in merito alla disciplina ed ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni concernenti i tributi comunali che, come noto, rappresentano la prima e principale voce del bilancio al netto dei fondi perequativi statali.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, commi da 738 a 783 ha dato un nuovo assetto normativo alle imposte locali sugli immobili, abolendo l'imposta unica comunale (IUC), tranne che per la TARI, e unificando di fatto IMU e TASI, ponendo così fine alla sovrapposizione dei due prelievi, pressoché identici quanto a basi imponibili e a platee di contribuenti e facilitando in un certo senso l'operato sia dei contribuenti che dei comuni. Queste norme non modificano sostanzialmente l'attuale disciplina e non comportano alcun aumento della pressione fiscale stabilizzando gli attuali limiti di aliquota.

Per quanto riguarda la TASI, la sua cancellazione non comporterà comunque per il nostro ente alcuna conseguenza sostanziale, dato che l'Ente aveva scelto già dal 2014 di assoggettarvi solo i possessori di immobili destinati ad abitazione principale e di altri immobili ad essa assimilati per legge o per regolamento, azzerando l'aliquota per le altre categorie di immobile e a partire dal 2016, con l'esclusione da tassazione, per legge, dell' abitazione principale, la TASI è stata corrisposta solo dai possessori di immobili adibiti ad abitazione principale e rientranti nelle c.d "di



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

lusso" (cat. A/1, A/8 e A/9). Le relative aliquote saranno recuperate nell'ambito dell'IMU garantendo così all' Ente una invarianza di gettito.

Il nuovo tributo andrà comunque regolamentato e dovrà essere approvata una delibera concernente le aliquote. Il comma 779 dell' art. 1 della sopra richiamata Legge di Bilancio 2020, stabilisce che per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del T.U.E.L. le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono essere approvate oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020 e che le stesse hanno comunque effetto dal 1 gennaio 2020.

La previsione delle entrate tributarie riscosse in autoliquidazione è stata effettuata in applicazione del criterio di cui al punto 3.7.5 del principio contabile della contabilità finanziaria potenziata, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011: "Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze."

I presupposti impositivi della nuova IMU sono gli stessi della vecchia IUC nella sua componente IMU + TASI.

La nuova IMU è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9(cd. "immobili di lusso").

Sono mantenute le stesse previsioni di riduzione del 50% della base imponibile nei seguenti casi:

- fabbricati di interesse storico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e utilizzata come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso Comune, non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9 ed il comodato deve essere registrato.

E' stata mantenuta inoltre l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e fabbricati rurali.

Aspetti della disciplina IMU passibili di regolamentazione comunale.

Il comune, nell' ambito delle aliquote minime e massime può esercitare la propria facoltà deliberativa, da esercitare con deliberazione del consiglio comunale entro il termine stabilito, solo per l' esercizio 2020, del 30 giugno, e adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e avente quindi natura regolamentare.

Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative e di quanto lo Stato si trattiene, pari a € 89674,78.

Aliquote anno 2020 sono confermate quelle del 2019.

La previsione "Tariffa sui servizi indivisibili (TASI)" per l'anno 2020.

Con l'unificazione IMU-TASI sparisce dal Bilancio 2020-2022 il gettito ordinario TASI (previsione € 406.000,00).

TARI – Tariffa sui rifiuti

Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato Tari, che sostituisce la Tares, già introdotta in luogo della Tarsu. Il tributo in oggetto è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. La tariffa Tari, come la Tares, è commisurata all'effettiva produzione di rifiuti calcolata sia in base alle superfici occupate (criterio esclusivo per il calcolo della Tarsu) sia in base ai componenti del nucleo familiare per quanto riguarda le utenze domestiche o la produzione di rifiuti per tipologia di attività, per quanto riguarda le utenze non domestiche.

A seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l' Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, relative alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti" e sulla base delle quali dovranno essere formulati i piani finanziari per l' esercizio 2020, solo per l' esercizio 2020 viene fissato al 30 giugno il termine per l' approvazione del P.E.F. rifiuti e delle relative tariffe, sganciandolo, pertanto, da quello relativo al bilancio preventivo.

Successivamente, a seguito dell'emergenza Covid-19, con il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, articolo 107, commi 4 e 5, è stata prevista la possibilità di confermare per l'esercizio 2020 le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) adottate nell'esercizio 2019, approvando il PEF 2020 entro il termine dell'esercizio e ripartendo in tre anni, a partire dal 2021, l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra con i costi del PEF 2019.



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

Alla previsione deve essere aggiunto il tributo provinciale "TEFA", deliberata dalla provincia (4%), ai sensi del comma 666 dell' art. 1 della legge 147/2013.

Considerato pertanto la volontà dell'Amministrazione comunale di avvalersi delle disposizioni suddette, lo stanziamento si basa sul PEF in vigore nell'anno 2019, pari a € 510.392,17.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni. Il servizio è affidato in concessione alla Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in La Spezia che da un canone fisso.

L'introito previsto è pari ad euro 4.600,00 per l'anno 2020, ad euro 4.600,00 per l'anno 2021, ad euro 4.600,00 per l'anno 2022.

TOSAP

I soggetti passivi della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono coloro che utilizzano, in via temporanea o permanente, aree pubbliche. La gestione è svolta direttamente dal Comune e il gettito previsto per l'anno 2020 è pari a € 10.000,00 e le aliquote sono confermate.

ADDIZIONALE IRPEF

E' stata confermata anche per gli esercizi 2020/2022 l'aliquota nella misura del 0,80% il gettito previsto ammonta ad € 210.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale è suddiviso in due quote: la prima viene assegnata sulla base di parametri "perequativi" (il riferimento è ai costi e ai c.d. fabbisogni standard), mentre la seconda è determinata sulla base di criteri "compensativi" e serve a neutralizzare i mancati gettiti Imu e Tasi derivanti dalle detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché le variazioni del gettito e delle risorse disponibili comunali conseguenti alla soppressione del precedente fondo sperimentale.

Attualmente il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo. I fabbisogni e le capacità fiscali standard costituiscono il criterio alla base di tale meccanismo, mentre a partire dal 2021, avrebbero dovuto rappresentare l' unico criterio di riferimento.

In realtà l'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni nella Legge 19/12/2019, n. 157, il cosiddetto "decreto fiscale", ha sostanzialmente riscritto il sistema perequativo, che prevedeva l'adozione di percentuali progressivamente crescenti della quota di perequazione, che si attestavano al 60% per il 2019 e all'85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021.

La novità introdotta dal decreto fiscale è rappresentata proprio dalla diminuzione della percentuale di riparto su base perequativa, ridotta per l'anno 2019 dal 60% al 45%, ridefinendo anche il percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento del 5% annuo a partire dal 2020. L'applicazione a regime è dunque rinviata all'anno 2030.

Lo stanziamento previsto per l' anno 2020 è conforme all' importo del "Fondo di solidarietà comunale" pubblicato dal Ministero dell' Interno a seguito del *comunicato del 5 febbraio 2020* con il quale si precisa che i relativi criteri di riparto tengono conto delle suddette modifiche normative, nonché della destinazione di 7 milioni di euro all' accantonamento da utilizzare per eventuali conguagli a singoli comuni, derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo e della Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019) che con la legge di bilancio 2020 viene pressoché ripristinato, anche se in modo graduale, il taglio al FSC operato, dal 2014 al 2018, dall' art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. 66/2014 e la dotazione complessiva del FSC viene ora incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Occorre infine chiarire che il FSC trova rappresentazione nel bilancio di previsione solo con riferimento alla quota effettivamente riconosciuta all'ente, mentre la quota di alimentazione del Fondo non è iscritta tra le spese correnti in conseguenza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 16/2014 in tema di contabilizzazione dell'IMU. Tale disposizione

CC

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

prevede infatti che i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno nel sopra richiamato comunicato del 5 febbraio 2020, al Comune di Piazza al Serchio verrà riconosciuto nel 2020 un FSC pari ad € 402.069, 90.

Titolo 2 - Le Entrate da trasferimenti correnti

Preliminarmente merita ricordare che con l'approvazione della Legge 42/2009, nota come legge sul "federalismo fiscale", è stato avviato un processo di trasformazione della finanza locale finalizzato a garantire agli enti locali una maggiore autonomia impositiva, essenzialmente concernete la base imponibile immobiliare presente sul territorio, bilanciata da una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, con lo scopo, tra gli altri, di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo decentrati. Si è dunque assistito ad un processo di "fiscalizzazione" di alcune entrate locali, acquisite al bilancio dello Stato, le quali sono andate ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale distribuito a livello nazionale sulla base di criteri perequativi e di garanzia della sostanziale invarianza di risorse a disposizione dell'ente, valutate come complesso delle entrate tributarie locali e dei trasferimenti erariali.

In realtà il percorso riformatore e stato oggetto di modifiche e frequenti cambiamenti di direzione che hanno in parte mutato lo spirito originario della riforma e, spesso, generato incertezze circa le risorse effettivamente disponibili, a cui devono aggiungersi i reiterati interventi di riforma dei tributi locali, succedutisi in questi anni, aggravati dalla obiettiva limitatezza degli spazi riconosciuti agli enti locali nella disciplina dei tributi propri. Non si può poi non rilevare come le risorse statali, confluite nel Fondo di solidarietà comunale, siano state oggetto di una costante riduzione a partire dal 2010, fino a trovare una sostanziale condizione di stabilita dall'esercizio 2016, che, tuttavia, non ha impedito variazioni anche considerevoli delle spettanze dei singoli comuni.

Come già segnalato per le entrate del titolo 1[^], anche quelle del titolo 2[^] hanno subito, con il nuovo ordinamento contabile, una rivisitazione nella loro denominazione ed allocazione all'interno del bilancio armonizzato. La nuova struttura prevede una distinzione in cinque tipologie, con un raggruppamento rispetto al passato in una unica tipologia dei trasferimenti da vari soggetti del settore pubblico. E' da precisare che alcune tipologie di questo titolo, benché rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che non è più riscontrabile nella denominazione delle categorie: se, infatti, per i Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato non è prevista - nella maggior parte dei casi - una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie ed in particolare per quelle relative ai trasferimenti dalla regione destinate al finanziamento di specifiche tipologie di spesa.

E' inoltre opportuno sottolineare come il Titolo II dell'entrata, in conseguenza del processo di trasformazione delle modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, che ha determinato l'iscrizione del Fondo di solidarietà comunale al Titolo I, ricopre oggi un ruolo marginale rispetto al passato.

In esso confluiscono oggi alcuni ulteriori contributi statali finalizzati, oltre che i contributi regionali destinati prevalentemente all'istruzione.

Titolo 3 - Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie (titolo 3^) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1^ e 2^, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Le entrate extratributarie negli ultimi anni hanno assunto maggiore importanza nel panorama finanziario degli enti locali. Le entrate da vendita e erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico del numero di utenti e modalità riscossione servizi. I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere è stata confermata la riduzione del costo del buono mensa per alcune fasce di reddito.

Titolo 4 - Le Entrate in conto capitale

Le entrate del titolo 4[^], a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6[^], al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per tipologie.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato dalla Regione e dalla Fondazione e da altri enti pubblici ammontano nel 2020 a complessivi € 10.194.290,10,nel 2021 € 918.965,55,nel 2022 € 380.575,24. Tali entrate sono vincolate agli investimenti corrispondenti come indicato nel programma dei lavori pubblici.

PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 50.000,00 sia per l'anno 2020, che 2021 e 2022. I proventi per permessi di costruire, a decorrere dal I gennaio 2018 possono essere utilizzati per le attività individuate dall'articolo 1, comma 460, della legge n. 232 del 2016, tra cui, ad esempio: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzazione di aree verdi, interventi di riqualificazione nonché, come specificato dalla Commissione Arconet, al finanziamento delle spese di progettazione di opere pubbliche per il 2020/2022 sono state i interamente destinate a spese in conto capitale.

Il Decreto "Cura Italia" ha inoltre previsto, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, per l'anno 2020, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, che gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal T.U. per l'edilizia, fatta eccezione per le sanzioni relative a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (art. 31, co. 4-bis del D.P.R. n. 380/2001).

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata contestualmente all'approvazione del bilancio sarà approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133, per un importo complessivo di € 228.300,00.

Titolo 5 - Le entrate da riduzione di attività finanziarie

Le entrate ricomprese nel titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riguardano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.

Titolo 6 - Le entrate da accensione di prestiti

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP.,sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa (ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge), sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

L' Ente è già da diversi anni che non ha fatto ricorso all' indebitamento per finanziare i propri investimenti. Ed anche nel Bilancio finanziario 2020/2022 non è prevista l'assunzione di mutui.

Titolo 7 - Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le entrate ricomprese nel titolo 7^ Entrate da anticipazione da istituto tesoriere riportano le previsioni di accensione di questa fonte di finanziamento a breve. Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art.3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Questo ente è ricorso, e si prevede ricorrerà all'anticipazione di tesoreria. Pertanto è previsto apposito stanziamento sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Con apposita deliberazione della Giunta comunale è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria.

Titolo 9 - Le entrate per conto di terzi

I servizi per conto di terzo e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importo sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Per quanto riguarda la parte uscita, l'ordinamento finanziario riformato, nel ridisegnare la struttura della spesa del bilancio, ha modificato la precedente articolazione, mantenendo inalterata la classificazione economica della spesa in titoli e prevedendo un maggior grado di analiticità. In particolare:

a) *Titolo 1*^ che riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

- b) *Titolo* 2[^] che presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
- c) *Titolo 3*^ che descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);
- d) *Titolo 4*^ che evidenzia i rimborsi delle quote capitali dei prestiti contratti;
- e) Titolo 5[^] che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
- f) *Titolo 7*^ che riassume le somme per partite di giro; come per le entrate anche in questo caso l'analisi del titolo viene compiuta separatamente

Titolo 1-Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1[^], suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Gli stanziamenti della spesa corrente sono stati determinati prevedendo le obbligazioni giuridiche che si perfezioneranno nell' anno e che nell' anno scadranno, ossia saranno esigibili.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati tenendo conto:

Limiti alla Spesa di Personale

In merito alla spesa di personale pare corretto rinviare integralmente a quanto dettagliatamente descritto nella delibera concernente l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e del piano occupazionale 2020 (delibera Giunta Comunale n. del), i cui contenuti sono peraltro stati riportati all'interno del D.U.P.

Per quanto riguarda la spesa di personale, le limitazioni previste, sia con riferimento ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 che, in particolare con riferimento alla capacità assunzionale, vincolata alle cessazioni degli anni precedenti, hanno impedito nel corso dei trascorsi esercizi di incrementare i dipendenti di ruolo dell'Ente. A seguito del collocamento a riposo di una unità di personale nel corso del 2019 è stato tuttavia possibile bandire due procedure concorsuali – part-time – attualmente sospese a causa dell'emergenza Covid-19. Allo stato attuale, pertanto, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dal personale in servizio, a cui viene richiesta sempre maggior collaborazione ed impegno.

Stante tale carenza di personale, al fine di agevolare l'attività di competenza dell'Ufficio tributi, nella seconda parte del 2019, una società esterna è stata incaricata di fornire un supporto con riguardo alle attività di accertamento e riscossione dei tributi.

Altri limiti di spesa

A decorrere dal 2020 vengono disapplicati i seguenti vincoli di spesa (art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019):

- I limiti di spesa per "Studi ed incarichi di consulenza" pari al 20% della spesa sostenuta nell' anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010);
- I limiti di spesa per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" pari al 20% della spesa dell' anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010);
- I limiti di spesa per "missioni" pari al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell' anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010);
- I limiti di spesa per la "formazione del personale" in precedenza fissato al 50% della relativa spesa dell' anno 2009 (art. 6, comma 13 del D.L.78/2010);
- il divieto di effettuare "sponsorizzazioni" (art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art.5, comma 2 del D.L. 95/2012);

Nonostante ciò, in fase previsionale, non si registrano aumenti nelle suddette voci di spesa, rispetto alla previsione 2019.

PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale,ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in €. 123.516,02 per il 2020, in €. 115.920,71 per il 2021 ed in €. 109.401,75 per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti

Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000. La Corte costituzionale ha affermato, con riferimento ai sopracitati vincoli, che gli enti possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è iscritto per € 7427,24 nel 2020, per € 9691.39 nel 2021 e per € 17397.81 nel 2022 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad €. 18.257,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

La legge di bilancio prevede una spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni ente è tenuto ad effettuare per sottrarre dalla capacità di spesa le somme che potrebbero non essere incassate. Il fondo deve essere pari almeno all'85% dell'importo calcolato in base alla media storica delle mancate riscossioni per l'anno 2020 per salire al 95% nel 2021e 100% nel 2022.

La Commissione Arconet ha puntualizzato il diverso ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fondo svalutazione crediti; infatti, mentre il primo ha la funzione di evitare che siano impiegate risorse di dubbia esigibilità per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (in sostanza, che le entrate non sicuramente esigibili siano effettivamente spese), il secondo ha lo scopo di accantonare risorse in previsione della cancellazione futura di entrate non esigibili ossia, in termini economici, di anticipare all'esercizio perdite presunte future su crediti.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è pertanto provveduto ad individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Considerate le suddette esclusioni, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) i proventi dalla gestione degli alloggi i edilizia residenziale pubblica,

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Il fondo è stato calcolato per ciascuna entrata tenendo conto della media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto, è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Ciò comporta, evidentemente, lo slittamento indietro di un anno del quinquennio di riferimento per il calcolo della media, in modo tale che il dato relativo agli incassi sia definitivo e non solo presunto. Il prospetto analitico di calcolo per la determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità costituisce allegato al bilancio di previsione 2020/2022. Per ridurre il peso dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, gli enti locali devono adottare delle opportune politiche volte ad accrescere la capacità di riscossione delle proprie entrate e soprattutto a velocizzare la stessa, al fine di aumentare gli incassi in conto competenza o in conto residui dell'anno successivo.

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.Il fondo dubbia esigibilità iscritto nel bilancio preventivo 2020/2022 è il seguente:

FCDE			2020	2021	2022
Fondo c esigibilità	rediti	dubbia	81.007,73	80.946,30	80.946,30

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO PROVINCIA DI LUCCA



Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base delle informazioni ricevute, nel bilancio di previsione non è stato effettuato nessun stanziamento in quanto non sussistono cause pendenti non coperte da polizza assicurativa.

Accantonamento del fondo a copertura perdite società partecipate:

Ai sensi della Legge 27/12/213 n. 147 Legge Stabilità 2014 art. 1 commi 550 e seguenti nel caso in cui le Società Partecipate ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripiantato in misura proporzionale alla quota di partecipazione, la suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino decorrere dall'esercizio finanziario 2015 a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona in misura proporzionale alla quota di partecipazione una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. E' stato costituito un fondo pari ad € 200.00 per il 2020 così pure per gli anni successivi.

Fondo per accantonamento indennità di fine mandato

Nel Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato accantonato per indennità di fine mandato la somma di euro 1.843,57. In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato previsto l'importo annuale a titolo di indennità di fine mandato del Sindaco che, non impegnata a fine anno, confluisce a fine anno nell'avanzo che in sede di destinazione viene accantonato ad integrazione dello specifico fondo.

Il fondo iscritto nel bilancio preventivo 2020 che confluirà nell'avanzo risultante a consuntivo 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione 2020 sarà applicato, con specifica variazione, al bilancio preventivo per la ricostituzione del fondo in oggetto.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazione passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proquota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come dichiarato da parte dei vari responsabili uffici tecnici, saranno conclusi entro l'anno.



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

Titolo 2- Spese in conto capitale

Con il termine Spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Come per le spese del titolo 1°, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2°.Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di programmazione e alla delibera di approvazione del programma triennale dei lavori.

Titolo 3- Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari. Inoltre non sono presenti garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Titolo 4-Spese per rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 2.612.178,51

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 204399.61per il 2020, € 202192.71 il 2021 ed € 200616.21 per il 2022.

Titolo 5- Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere

Il titolo 5[^] della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.

Si ricorda a riguardo che le anticipazioni di cassa rimborsate al tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale spesa che, ai sensi dell'articolo all'art.3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e, pertanto, rimborsate entro la fine dell'esercizio. Ne consegue che alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio,

l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

L' ente, ritiene di attivare, nell'esercizio 2020, il ricorso all' anticipazione di tesoreria con deliberazione della Giunta Comunale n.

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ANALISI DELL' APPLICAZIONE DELL' AVANZO D' AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, prima di procedere all'analisi degli equilibri del bilancio, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2019. D'altra parte, leggendo le tabelle relative agli equilibri, si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), partecipi alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Non si procede alla rappresentazione dell'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo in considerazione del fatto che il bilancio di previsione 2020-2022 non prevede l'applicazione di quote di avanzo né alla gestione corrente né alla



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

gestione in conto capitale. L'applicazione delle quote di avanzo sarà adottata eventualmente all'esito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2019.

La composizione del risultato presunto al 31.12.2019, nelle sue componenti (accantonata, vincolata, destinata, disponibile), è ugualmente condizionata dalle risultanze delle suddette operazioni di riaccertamento, tuttora in corso. La proposta di bilancio 2020/2022 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019. La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione anno 2019, che viene allegata allo schema di bilancio, contiene pertanto il risultato presunto al 31/12/2019.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 2020/2022 EQUILIBRI DI BILANCIO

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione secondo la quale il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente; secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente. Titolo 9[^] Entrate = Titolo 7[^] Spese.

EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

IL NUOVO EQUILIBRIO DI BILANCIO indicato dall' art. 1, commi 819 - 826 della legge n. 145/2018

A partire dall' esercizio 2019, è stato semplificato in maniera sostanziale il meccanismo con il quale gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Dal 2016 tale meccanismo, in sostituzione del patto di stabilità interno, era rappresentato dal saldo di finanza pubblica, disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468, della legge n. 232/2016.

Come noto, il difetto più rilevante del meccanismo come sopra disciplinato era rappresentato dal fatto di considerare rilevanti le spese di investimento, non considerando invece rilevanti delle peculiari forme di finanziamento per gli enti locali:

- l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata non finanziato da entrate finali;
- l'accensione di mutui.

A seguito di ciò, gli enti locali:

- accertavano degli avanzi di amministrazione, spesso accompagnati da rilevanti disponibilità di cassa, che non potevano tuttavia finanziare spese di investimento negli esercizi successivi;
- finanziavano una spesa di investimento in un determinato anno, magari tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, costituivano il fondo pluriennale vincolato nel rispetto del § 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, non riuscivano spesso a garantire l'esigibilità della spesa nello stesso anno, vedendo così sfumare il finanziamento nell'anno successivo, in quanto il FPV non veniva considerato un'entrata rilevante ai fini del calcolo del saldo di finanza pubblica;
- non potevano accendere mutui a finanziamento di opere pubbliche, nemmeno nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000(TUEL), in quanto tale entrata non era considerata rilevante (mentre la spesa finanziata lo era) per il calcolo del saldo di finanza pubblica.

Gli interventi della Corte Costituzionale.



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

L'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 prevedeva che, fino all'esercizio 2019, tra le entrate e le spese finali dovesse essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente dal ricorso all'indebitamento. L'art. 9 della legge n. 243/2012 prevedeva altresì che, dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali fosse incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 274/2017 (depositata il 29/11/2017) e n. 101/2018 (depositata il 17/05/2018) hanno tuttavia disposto che:

l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo:

l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza;

l'avanzo di amministrazione non può essere oggetto di prelievo forzoso.

La Consulta ha dichiarato illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, nella parte in cui stabiliva che dal 2020 tra le entrate e le spese finali fosse incluso solo il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali (dunque non dall'avanzo di amministrazione), dichiarando, pertanto, l'illegittimità delle norme che, a partire dal 2020, disponevano che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica, le spese vincolate nei precedenti esercizi dovessero trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.

In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale sopra citate, la RGS ha infine emanato il 3/10/2018 la circolare n. 25. Con la circolare n. 25/2018 la RGS, attuando una importante modifica delle modalità del calcolo del saldo di finanza pubblica, ha precisato, solamente però con riguardo al 2018:

che gli enti locali potevano utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti locali potevano considerare tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

In ogni modo, la circolare RGS n. 25/2018 ha consentito di considerare un'entrata rilevante ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica l'avanzo di amministrazione, ma esclusivamente per il finanziamento di investimenti (anche se tale limitazione non rispettava pienamente il disposto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, le quali imponevano di "sbloccare" l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato indipendentemente dal tipo di spesa finanziata dagli avanzi e dal fondo pluriennale vincolato).

Il nuovo equilibrio di bilancio indicato dall'art. 1, commi 819 - 826 della legge n. 145/2018.

Il legislatore con l'articolo 1, commi 819-824, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), ha quindi inteso dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate, prevedendo che gli enti locali, a partire dal 2019, possano utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 (cioè delle norme che disciplinano la contabilità armonizzata), disponendo infine (comma 823) l'abrogazione esplicita del previgente vincolo di finanza pubblica. In altri termini, a far data dall'esercizio 2019, può ritenersi superata l'epoca del "doppio binario" e il principio del "pareggio di bilancio", peraltro sancito per le autonomie locali dal richiamato art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243, trova oggi attuazione mediante il solo ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al D.Lgs118/2011.

A questo proposito occorre sottolineare che il legislatore, nel sancire il superamento dei previgenti vincoli di finanza pubblica, con l'art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018, ha stabilito che "Gli enti (...) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". In pratica si introduce un nuovo concetto di equilibrio, per cui gli enti territoriali si considerano "in equilibrio" in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale vincolo, in linea previsionale, è quindi desumibile dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, cui dovrà fare seguito analoga verifica in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente in società, enti, organismi:

Organismi - Enti – società partecipate	% Comune di Piazza al Serchio	% pubblica
GEA Srl (02381940465)	9,16%	100,00%
GAIA SpA (01966240465)	0,073%	100,00%
ERP Lucca Srl (92033160463)	0,74%	100,00%
CTT Nord (01954820971)	0,041%	Minore del 100%
Nuvolicchia S.r.l. in liquidazione (81000950469)	90%	Minore del 100%
SERCHIO VERDE AMBIENTE SPA in liquidazione (81000950469)	6,96%	100%
RETI AMBIENTE SPA (02031380500)	0,001%	100%
ATO RIFIUTI TOSCANA COSTA (01712270493)	0,23%	100%
AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT) (06209860482)	0,08%	100%
LODE LUCCHESE	0,77%	100%
VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RL (01966880468)	0.2901% Indiretta	Minore del 100%

L'Ente ha provveduto, con delibera C.C. n. 44 in data 30/12/2019, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. In tale atto è stato verificato che tutte le partecipazioni rispondono ai criteri e ai requisiti per il mantenimento delle stesse, ad



PROVINCIA DI LUCCA

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi, 6 55035 Piazza al Serchio – Lucca

eccezione di quelle riguardanti le partecipazioni detenute nella società CTT Nord S.r.l. di cui è stato predisposto un piano di razionalizzazione volto alla loro dismissione.

ALTRE INFORMAZIONI

Sono allegati al bilancio ulteriori documenti richiesti dalla legge o necessari per l'interpretazione del bilancio, quali i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione, anche se gli stessi evidenziano valori pari a zero.

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11) applicabili a questo esercizio, e nel rispetto delle previsioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" ed è stato stanziato a bilancio il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati analizzati, in ogni loro aspetto. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo, al fine di rendere più comprensibile la lettura dello schema di bilancio 2020/2022.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Giulietta Romei